



Bruxelles, 29.5.2015  
COM(2015) 234 final

2015/0119 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della  
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione  
internazionale delle telecomunicazioni (UIT)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) è la sede deputata alla revisione dei regolamenti radio che codificano gli aspetti transfrontalieri dell'uso dello spettro radio, determinando in particolare quali servizi di radiocomunicazione sono assegnati a bande di spettro specifiche. Ciascuna WRC si concentra solo su un sottoinsieme limitato di regolamenti radio, definendo le bande di spettro di cui discutere e la portata degli esiti possibili sulla base di un ordine del giorno deciso nel corso della precedente WRC. La prossima conferenza si terrà a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 e, dopo vari anni di lavori preparatori, si concluderà con l'adozione di modifiche ai regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri dell'UIT e partecipano attivamente all'adattamento dei regolamenti radio. L'Unione europea, in qualità di "membro settoriale", ha uno status simile a quello riconosciuto alle organizzazioni del settore. L'adozione di un approccio comune in materia di pianificazione dello spettro sui territori nazionali significa che, in pratica, i regolamenti radio possono avere un'influenza significativa sull'uso dello spettro radio, anche in situazioni esclusivamente nazionali.

Una politica dell'UE strategica e coerente in materia di spettro radio è un elemento chiave per una moderna società dell'informazione e contribuisce ad agevolare il raggiungimento di un'ampia gamma di obiettivi programmatici; il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto l'importanza dello spettro radio, in particolare nella direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*<sup>1</sup> (di seguito la "direttiva quadro") e nella decisione n. 243/2012/UE *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio per indirizzare lo sviluppo della politica in materia di spettro radio*<sup>2</sup> nell'Unione europea. La direttiva quadro<sup>3</sup> fa espressamente riferimento ai regolamenti radio, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. La decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) dispone che le attività intraprese nell'ambito di tale decisione tengano in debito conto il lavoro dell'UIT.

È essenziale pertanto che le decisioni adottate nell'ambito della WRC-15 consentano all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno per la realizzazione di un mercato interno e per l'elaborazione politiche adeguate. In tale contesto è necessario che l'Unione garantisca la tutela e la promozione dei suoi interessi nel corso dei negoziati della WRC.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) prepara i contenuti dei negoziati per la WRC-15 dal 2012. Tutte le riunioni della CEPT erano aperte alle parti interessate. La Commissione e la CEPT hanno inoltre tenuto due seminari congiunti (10 dicembre 2013 e 14 aprile 2015), nel corso dei quali sono stati presentati gli obiettivi preliminari delle politiche europee insieme allo stato di avanzamento dei lavori

---

<sup>1</sup> GU L 108 del 24.4.2002, successivamente modificata dalla direttiva 2009/140/CE, GU L 337 del 18.12.2009.

<sup>2</sup> GU L 81 del 21.3.2012.

<sup>3</sup> Ibidem, articolo 9, paragrafo 1.

nell'ambito della CEPT. Il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" sugli obiettivi delle politiche è stato emesso il 19 febbraio 2015, a seguito di una consultazione pubblica.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'UIT è l'Agenzia delle Nazioni Unite responsabile per il sostegno allo sviluppo delle telecomunicazioni a livello mondiale. Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri dell'UIT. L'UIT-R, il settore dell'UIT che si occupa delle radiocomunicazioni e degli altri usi dello spettro radio, provvede da un lato ad assegnare le bande di frequenza dello spettro radio e ad effettuare la ripartizione delle frequenze radio e dall'altro a registrare le assegnazioni delle radiofrequenze e, per i servizi spaziali, di ogni posizione orbitale associata nell'orbita dei satelliti geostazionari o di qualsiasi altra caratteristica associata di satelliti in altre orbite, al fine di evitare interferenze dannose tra le stazioni radio di diversi paesi<sup>4</sup>.

Lo strumento per gestire la prima parte di tale ruolo è costituito dai regolamenti radio, considerati un trattato internazionale, che vengono rivisti in occasione di ciascuna conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni. I regolamenti radio non prescrivono usi specifici dello spettro radio all'interno dei confini dei singoli membri dell'UIT. Tuttavia, poiché disciplinano l'uso dello spettro radio in modo da evitare interferenze transfrontaliere e determinano i tipi di comunicazioni che hanno la precedenza, i regolamenti radio esercitano una profonda influenza sull'uso dello spettro radio all'interno di ciascun membro dell'UIT e, di conseguenza, in tutta l'Unione. La maggior parte dei punti all'ordine del giorno della WRC-15 comporterà un cambiamento dell'uso di una o più bande di spettro specifiche. Nonostante questi punti si concentrino su un ambito limitato, i loro esiti richiederanno una negoziazione e sarà necessario fare dei compromessi.

Le revisioni dei regolamenti radio si applicano provvisoriamente a tutte le parti firmatarie<sup>5</sup>. Dopo trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della revisione, si ritiene, in ogni caso, che le parti abbiano acconsentito ad esserne vincolate<sup>6</sup>. La revisione dei regolamenti radio della WRC-15 darà quindi luogo ad un atto avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. È necessario quindi stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione.

Le norme dell'UIT possono incidere in diversi modi sulle norme e sulle politiche comuni dell'UE o modificarne la portata. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva quadro, gli Stati membri *"rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT"*, nell'applicare l'articolo 9 relativo alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. Una modifica dei regolamenti radio dell'UIT può quindi incidere sull'articolo 9 o modificarne la portata.

Per quanto riguarda in particolare lo spettro radio, l'articolo 10 della decisione n. 243/2012/UE stabilisce che nei negoziati internazionali riguardanti lo spettro radio *"se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra nella competenza dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita in conformità del diritto dell'Unione"*.

A norma della decisione spettro radio (676/2002/CE) la Commissione ha inoltre adottato numerose decisioni relative all'armonizzazione tecnica, al fine di garantire la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio nell'Unione. Tali decisioni sono state adottate in

---

<sup>4</sup> Articolo 1, paragrafo 2, lettera a, della Costituzione dell'UIT.

<sup>5</sup> Articolo 54, paragrafo 3 pentec, della Costituzione dell'UIT.

<sup>6</sup> Articolo 54, paragrafo 5 bis, della Costituzione dell'UIT.

collaborazione con gli Stati membri, che agiscono nell'ambito del comitato per lo spettro radio, sulla base dell'assistenza tecnica della CEPT.

Un esame dei punti all'ordine del giorno della WRC-15 mostra che tre di questi possono incidere direttamente sulle norme comuni o modificarne la portata, in quanto sono disciplinati dal diritto dell'Unione o soggetti a un processo concreto di regolamentazione in corso. Due di questi punti riguardano i servizi di comunicazione elettronica e sono direttamente collegati agli sforzi dell'UE intesi a fornire connettività ai cittadini. Il terzo riguarda la sicurezza degli autoveicoli:

- il punto 1.1 riguardante lo spettro per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), che corrisponde alla banda larga mobile secondo la normativa dell'UE. Per questo punto è pertinente la disposizione contenuta nel programma relativo alla politica in materia di spettro radio per l'individuazione di almeno 1 200 MHz per la banda larga senza fili nell'UE. Per quanto riguarda le bande pertinenti, si vedano inoltre la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 3 400-3 800 MHz per la banda larga senza fili, la decisione 2015/750/UE relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per la banda larga in downlink, la decisione 2008/671/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 875-5 905 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti e un mandato in corso alla CEPT relativo all'uso delle reti locali in radiofrequenza nelle bande di frequenza 5 350-5 470 MHz e 5 725-5 925 MHz;

- il punto 1.2, riguardante la fissazione di parametri per l'uso della banda 700 MHz per le IMT. Nell'ambito della WRC-12, questa banda è stata assegnata su base co-primaria a servizi mobili in aggiunta all'assegnazione esistente per radiodiffusione con effetto dalla WRC-15. Per quanto riguarda questa banda esiste un mandato conferito alla CEPT di elaborare condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro nella banda di frequenza 694-790 MHz per la banda larga senza fili. Come segnalato dalla Commissione, le decisioni prese nell'ambito dell'UIT dovrebbero avere il maggior grado di flessibilità possibile per consentire al Consiglio e al Parlamento di decidere in merito all'uso futuro della banda, e

- il punto 1.18 riguardante i radar anticollisione per autoveicoli nella banda di frequenza 77,5-78 GHz. Tali radar sono già armonizzati nell'UE a norma della decisione 2004/545/CE che consente l'uso dell'intera banda di frequenza 77-81 GHz per i radar a corto raggio per autoveicoli.

Gli altri punti all'ordine del giorno dell'agenda WRC-15 sono soggetti a un parere del gruppo "Politica dello spettro radio", che la Commissione in relazione agli aspetti sostanziali della politica in materia di spettro radio.

Alcuni di questi punti all'ordine del giorno sono collegati alle politiche dell'UE, come la politica dei trasporti (punti 1.5, 1.7, 1.8, 1.15, 1.16 e il nuovo punto all'ordine del giorno sul tracking in volo), la politica spaziale (punti 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.16 e 1.17), la lotta ai cambiamenti climatici e il monitoraggio della terra (punti 1.5, 1.12, 1.17, ma anche 1.1) o la politica industriale e la crescita economica (punti 1.16 e 1.17). Come si evince da questa panoramica, sono coinvolti molteplici interessi delle politiche dell'Unione. Gli esiti dei negoziati nell'ambito della WRC-15 potrebbero influenzare, direttamente o indirettamente, l'applicazione del diritto dell'Unione esistente o il suo prevedibile sviluppo. La posizione dell'Unione su tali punti all'ordine del giorno dovrebbe pertanto essere salvaguardata, garantendo che i negoziati rispettino i requisiti normativi esistenti dell'Unione e non rechino alcun pregiudizio al loro prevedibile ulteriore sviluppo.

Punto 1.3 all'ordine del giorno. La WRC-12 ha introdotto questo punto all'ordine del giorno nel tentativo di armonizzare lo spettro radio utilizzato dai servizi pubblici per la protezione

civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR). Si tratterebbe di un compito arduo data la situazione di partenza, vale a dire l'uso estremamente frammentato dello spettro, anche all'interno dell'Europa. A livello mondiale è più realistico un approccio modesto. Le informazioni pertinenti dovrebbero essere fornite all'UIT su gamme di frequenza regionali per la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, senza alcun obbligo di usare una specifica tecnologia e/o banda di frequenza.

Punto 1.5 all'ordine del giorno. Questo punto riguarda le modalità per l'inserimento di sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) nello spazio aereo non segregato, ossia laddove si applicano le normali norme in materia di controllo del traffico aereo. Ciò è necessario per consentire a tali sistemi di essere usati in modo efficiente a scopi civili. Questi ultimi possono includere usi quali: operazioni di ricerca e salvataggio e di sorveglianza delle frontiere nel Mediterraneo; identificazione dell'estensione degli incendi boschivi, dove l'uso di aeromobili con equipaggio è troppo rischioso; consegna di rifornimenti su terreni difficili e accertamento degli effetti dei cambiamenti climatici. In linea di principio l'uso delle bande assegnate al servizio fisso via satellite per le comunicazioni di controllo dei sistemi aerei senza pilota dovrebbe essere sostenuto, assicurando nel contempo la compatibilità con altri servizi a cui sono state assegnate tali bande, senza compromettere le attuali procedure di coordinamento e notifica utilizzate da altre reti satellitari nella stessa banda di frequenza e rispondendo ai requisiti dell'ICAO in materia di sicurezza del volo.

Punto 1.7 all'ordine del giorno. (Servizi di comunicazione elettronica - ECS) Questa banda è stata inizialmente intesa come una banda di estensione per sistemi di atterraggio a microonde per aeromobili. Il settore aeronautico tuttavia non ha avuto necessità di usare tale banda, la proposta è quindi di rimuovere i requisiti precedenti per eliminare gradualmente l'uso della banda per i servizi satellitari mobili. È necessario sostenere l'eliminazione dei vincoli normativi per i servizi satellitari fissi (terra-spazio) nella banda di frequenza 5 091-5 150 MHz.

Punto 1.8 all'ordine del giorno. È necessario sostenere una maggiore flessibilità di funzionamento delle stazioni satellitari di terra a bordo di navi, nelle bande di frequenza 5 925-6 425 MHz e 14-14,5 GHz, continuando nel contempo a proteggere gli altri servizi nelle stesse bande. Un ammorbidimento dei requisiti può contribuire a sostenere l'industria spaziale e l'industria marittima europea.

Punto 1.11 all'ordine del giorno. Questa assegnazione è destinata al tracciamento della posizione, al telerilevamento e al controllo di satelliti ed è di notevole interesse per lo sviluppo della politica spaziale. L'assegnazione richiesta per il servizio d'esplorazione della terra via satellite (terra-spazio) all'interno della banda di frequenza 7-8 GHz dovrebbe essere sostenuta, garantendo nel contempo una protezione adeguata dei servizi di radiocomunicazione esistenti in tale banda.

Punto 1.12 all'ordine del giorno. Questo punto sostiene lo sviluppo dei sistemi satellitari di esplorazione della terra di prossima generazione e integrerà il programma Copernicus. L'assegnazione prioritaria delle bande di frequenza 9 200-9 300 MHz e 9 900-10 400 MHz al servizio di esplorazione della terra dovrebbe essere sostenuta a condizione che tale estensione sia usata solo per i sistemi che necessitano di una larghezza di banda superiore a 600 MHz.

Punti 1.15 e 1.16 all'ordine del giorno. Questi punti sono intesi a ridurre la congestione nelle comunicazioni di bordo nei porti e a introdurre un nuovo sistema di sicurezza e riguardano sia la politica marittima che la politica spaziale. Le modifiche necessarie a consentire i miglioramenti a favore delle stazioni di comunicazione a bordo e lo sviluppo del sistema di scambio dei dati VHF utilizzato dal settore marittimo dovrebbero essere sostenute.

Punto 1.17 all'ordine del giorno. Una soluzione globale armonizzata nella banda di frequenza 4 200-4 400 MHz per i sistemi di comunicazione avionica interna senza fili (*Wireless Avionics Intra-Communications - WAIC*) dovrebbe essere sostenuta, garantendo nel contempo la protezione dei sistemi di radionavigazione aerea esistenti che operano all'interno di tale banda. Un esito positivo potrebbe ridurre in modo sostanziale il peso degli aeromobili, riducendo il consumo di carburante, i costi operativi e l'impatto ecologico del trasporto aereo.

Per il nuovo punto all'ordine del giorno relativo al tracking in volo, i requisiti di qualsiasi sistema futuro dovrebbero essere definiti in modo appropriato, garantendo che le potenziali decisioni conclusive della conferenza si basino su tali requisiti.

In considerazione di quanto precede, è necessario stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in occasione della WRC convocata per adottare le revisioni dei regolamenti radio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza specifica sul bilancio dell'Unione europea, eccetto il costo dei negoziati.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della risoluzione n. 1343, contenente l'ordine del giorno adottato in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12), la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015 (WRC-15) adotterà atti sotto forma di revisioni dei regolamenti radio che si applicheranno in via provvisoria a tutte le parti che abbiano sottoscritto gli atti finali della conferenza. Dopo trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della revisione, si ritiene, in ogni caso, che le parti abbiano acconsentito ad essere vincolate da tali atti finali. Tutti gli Stati membri sono parti per quanto concerne i regolamenti radio e almeno alcune delle revisioni possono incidere sulle norme comuni dell'Unione o modificarne la portata. Pertanto, anche se l'Unione non è membro a pieno titolo dell'UIT, è necessario stabilire delle posizioni da adottare a nome dell'Unione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/21/CE *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica* (direttiva quadro), gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT in applicazione dell'articolo 9. Qualsiasi modifica dei regolamenti radio dell'UIT dovrà pertanto essere presa in considerazione alla luce dell'eventuale incidenza sull'articolo 9 o sul suo ambito di applicazione.
- (3) L'articolo 9 della direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri provvedano alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8 e 8 bis. L'articolo 8 impone alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ad esempio incoraggiandone un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze, e di contribuire allo sviluppo del mercato interno, rimuovendo qualsiasi ostacolo residuo alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo. L'articolo 8 bis impone agli Stati membri di prendere in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali e tecnici delle politiche dell'UE, come pure i vari

interessi delle comunità di utenti dello spettro radio al fine di ottimizzarne l'uso e di evitare le interferenze dannose.

- (4) Norme comuni sono inoltre stabilite dalle decisioni della Commissione 2005/513/CE, 2008/411/CE e 2004/545/CE; occorre tener conto inoltre dell'attività normativa in corso condotta dalla Commissione di concerto con gli Stati membri nell'ambito del comitato per lo spettro radio e del gruppo "Politica dello spettro radio" e con l'assistenza della CEPT, a norma della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (decisione spettro radio). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare a nome dell'Unione posizioni che non rimettano in discussione la sostanza di tali decisioni e dell'attività normativa in corso.
- (5) L'adozione di orientamenti specifici, necessari per consentire agli Stati membri di prendere una posizione nel corso della conferenza sui punti all'ordine del giorno pertinenti per le decisioni di armonizzazione esistenti nella decisione spettro radio o per l'attività normativa in corso in vista di una tale armonizzazione, lascia impregiudicata la competenza esterna dell'Unione in merito agli eventuali altri punti all'ordine del giorno che possano incidere su norme comuni o alterarne la portata. A questo proposito, la posizione dell'Unione su tali punti all'ordine del giorno può limitarsi a garantire il rispetto del diritto dell'Unione nei negoziati.
- (6) A norma della risoluzione 233 della WRC-12 in relazione al punto 1.1 all'ordine del giorno della WRC-15, l'UIT individua le bande di frequenza candidate per le IMT, soggette ad assegnazioni al servizio mobile nuove o esistenti, eventualmente includendo le bande 470-694 MHz, 1 427-1 518 MHz, 3 400-3 800 MHz, 5 350-5 470 MHz e 5 725-5 925 MHz.
- (7) Per quanto riguarda le comunicazioni mobili, la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, richiede l'individuazione di almeno 1 200 MHz per la banda larga senza fili nell'Unione entro il 2015, incluse le bande già armonizzate. Pertanto tutti i negoziati riguardanti le bande di frequenza candidate per le IMT dovranno essere gestiti in modo da garantire che l'unità dell'UE sia mantenuta per tutta la durata dei negoziati.
- (8) A questo proposito, la decisione n. 2008/411/CE della Commissione<sup>7</sup> armonizza la banda di frequenza 3 400-3 800 MHz per la banda larga senza fili e la decisione 2005/513/CE della Commissione<sup>8</sup> armonizza le bande 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz per i sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza. Per quanto riguarda la banda di frequenza 1 452-1 492 MHz, una misura tecnica di armonizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione spettro radio è in corso di adozione a seguito del parere positivo del comitato per lo spettro radio, in vista dell'armonizzazione di questa banda di frequenza per le comunicazioni a banda larga senza fili nell'Unione. Tale banda di frequenza (1 452-1 492 MHz), insieme alle bande adiacenti 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz sarà un elemento chiave dei negoziati, confermando la necessità di un approccio olistico all'intera banda.
- (9) La decisione della Commissione 2008/671/EC armonizza l'uso dello spettro radio nella banda di frequenza 5875-5905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti.

---

<sup>7</sup> Modificata dalla decisione 2014/276/UE della Commissione.

<sup>8</sup> Modificata dalla decisione 2007/90/CE della Commissione.



- (10) Alla luce del parere positivo del comitato per lo spettro radio, il 2 settembre 2013 la Commissione ha affidato alla CEPT il mandato di analizzare e definire condizioni armonizzate di condivisione e compatibilità per l'utilizzo di sistemi di accesso senza fili comprendenti le reti locali in radiofrequenza nelle bande di frequenza 5 350-5 470 MHz e 5 725-5 925 MHz nell'Unione, chiedendo in particolare di proteggere il previsto funzionamento di GMES/Copernicus o i radar meteorologici di bordo. Poiché, secondo la CEPT, attualmente non vi è alcuna tecnica di attenuazione che consenta l'introduzione di reti locali in radiofrequenza nella banda 5 350-5 470 MHz unitamente al sistema Copernicus, qualsiasi decisione riguardante l'uso delle bande di frequenza 5 350-5 470 MHz e 5 725-5 925 MHz per le reti locali in radiofrequenza dovrebbe essere rimandata fino alla WRC-19, dato che gli studi sono ancora in corso.
- (11) La risoluzione 232 adottata nella WRC-12 insieme al punto 1.2 all'ordine del giorno della WRC-15 prevede un mandato per l'effettuazione di studi a livello UIT per quanto riguarda l'assegnazione della banda di frequenza 694-790 MHz al servizio mobile, che diventerà effettivo immediatamente dopo la WRC-15. Poiché tale banda è attualmente utilizzata per la radiodiffusione terrestre in tutti gli Stati membri, il 19 febbraio 2013 la Commissione, con il parere positivo del comitato per lo spettro radio, ha conferito un mandato alla CEPT, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio per elaborare condizioni tecniche armonizzate per l'uso della banda larga senza fili nella banda di frequenza 694-790 MHz, la cui adozione avverrà mediante una decisione di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione spettro radio. Come sottolineato anche nel parere del gruppo "Politica dello spettro radio" del 19 febbraio 2015, l'applicazione di tale soluzione di armonizzazione tecnica dipenderebbe da una decisione del Consiglio e del Parlamento relativa sull'uso futuro di tale banda, che sarà presa solo dopo la WRC-15. I risultati della WRC-15 pertanto dovrebbero preservare la massima flessibilità possibile per la decisione del Parlamento e del Consiglio, poiché le conseguenze di tale misura saranno decisive per il futuro della diffusione radiotelevisiva e dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.
- (12) Considerando inoltre l'importanza della parte bassa della banda UHF per i servizi di radiodiffusione, è necessario garantire che la WRC-15 consenta di conservare nell'Unione una porzione di spettro radio sufficiente per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi nella banda di frequenza 470-694 MHz. Ciò è in linea con l'articolo 7 della decisione n. 243/2012/UE che stabilisce che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, si prefiggono di garantire la disponibilità di sufficiente spettro radio per la fornitura satellitare e terrestre di servizi di media audiovisivi innovativi ai cittadini dell'Unione, anche considerato che attualmente la metà delle famiglie europee usufruisce di servizi di radiodiffusione terrestre e la radiodiffusione in Europa si basa in larga misura sulla banda di frequenza 470-694 Mhz.
- (13) L'ordine del giorno per la successiva conferenza nel 2019 sarà adottato nell'ambito della WRC-15 al punto 10 all'ordine del giorno. In particolare, in seguito alle decisioni che saranno adottate nell'ambito del punto 1.1 all'ordine del giorno della WRC-15 relativo alle bande di frequenza candidate per le IMT, vi è un interesse mondiale per l'identificazione di uno spettro con frequenze più elevate, al di sopra dei 6 GHz, per le IMT di quinta generazione. I lavori preparatori nell'ambito della procedura dell'UIT dovranno corrispondere al lavoro parallelo all'interno dell'UE.
- (14) La risoluzione 654 adottata nella WRC-12 insieme al punto 1.18 all'ordine del giorno della WRC-15 invita a condurre studi riguardanti l'assegnazione della banda di

frequenza 77,5-78 GHz ai radar a corto raggio per autoveicoli. La decisione 2004/545/CE della Commissione armonizza la banda 77-81 GHz per i radar a corto raggio per autoveicoli.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, partecipano ai negoziati della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni al fine di sottoporre a revisione i regolamenti radio.

Le posizioni che dovranno essere adottate a nome dell'Unione nei negoziati e durante l'adozione delle revisioni dei regolamenti radio figurano nell'allegato della presente decisione.

Nei casi in cui nel corso della conferenza vengano presentate nuove proposte relative ai temi di cui all'allegato su cui l'Unione non ha ancora una posizione, la posizione dell'Unione è stabilita mediante un coordinamento in loco prima che la conferenza sia chiamata ad adottare le revisioni dei regolamenti radio. In questi casi la proposta dell'Unione è in linea con i principi stabiliti nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Le revisioni ai regolamenti radio sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo*

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*